

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società SEDE CENTRALE

E.N.S. - Sede Centrale Roma Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - onlus -N. 4679/30-05-2016/PARTENZA Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari Sezioni Provinciali ENS Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari Consigli Regionali ENS

Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS

Loro Sedi

Oggetto: Norma di riferimento per Agevolazioni Fiscali Persone Sorde (PEC Agenzia Entrate 11 maggio 2016)

Egregi Presidenti e Commissari Straordinari,

la Sede Centrale ENS, con nota prot.n.4081 del 7 maggio 2015, aveva ufficialmente segnalato alla Agenzia delle Entrate, chiedendone la rettifica, un errore riscontrato alla pagina 4 della "Guida alle Agevolazioni Fiscali per persone Disabili 2015" dove per l'individuazione dei Sordi ammessi alle agevolazioni fiscali per il settore auto, veniva erroneamente indicato l'art. 1 della Legge n. 68/1999 anziché l'art.1 comma 2 della Legge n.381/1970.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver svolto gli opportuni approfondimenti, <u>ha riconosciuto l'esatta interpretazione legislativa dell'ENS</u> e, con comunicazione PEC del 11 maggio 2016 (prot. ENS n.4152 del 13 maggio 2016), ha reso noto di aver provveduto al punto 1.3 della propria Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 a ribadire che <u>la legge 381/1970 è la norma di riferimento dello persone sorde, per le agevolazioni fiscali.</u>

Si trasmette dunque, allegata alla presente, la seguente documentazione:

- Nota ENS prot. 4081 del 7 maggio 2015 di "Segnalazione errore riscontrato nella Guida alle agevolazioni fiscali per disabili della Agenzia delle Entrate" (All.1);
- ➤ PEC della Agenzia delle Entrate 11 maggio 2016 (All.2) in risposta alla nota ENS prot. 4081 del 7 maggio 2015;
- Estratto della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016 punto 1.3 "Norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo" (All.3).

Si invitano i Signori Presidenti e Commissari Straordinari a dare ampia diffusione tra i soci di tale importante notizia, fornendo all'occorrenza anche copia dell'estratto della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 3/E.

A disposizione per eventuali approfondimenti, si inviano i più cordiali saluti.

Ufficio Affari Generali
Dott.ssh Cdud Mazzei

Allegati: 3





ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società SEDE CENTRALE

E.N.S. - Sede Centrale Roma Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - onlus -N 4081/07-05-2015/PARTENZA

Racc. AR

Al Direttore della Agenzia delle Entrate Dott.ssa Rossella ORLANDI

E, p.c. Al Ministro Economia e Finanze Onorevole Pier Carlo PADOAN

E.p.c. Ai Consiglieri Direttivi ENS

Loro Sedi

Oggetto: Segnalazione Errore riscontrato nella Guida alle Agevolazioni Fiscali per Disabili della Agenzia delle Entrate – Versione Aggiornata Gennaio 2015

Gent.ma Dott.ssa ORLANDI,

lo scrivente Ente Nazionale Sordi, a cui la legge 698/1950 ha attribuito la Rappresentanza e Tutela dei Cittadini Italiani Sordi, con la presente segnala di aver nuovamente riscontrato un grave errore nella Guida alle Agevolazioni Fiscali per le Persone con Disabilità dell'Agenzia delle Entrate - Aggiornamento Gennaio 2015, relativamente all'indicazione della Legge di riferimento delle persone sorde affette da sordità profonda congenita o acquisita (ex sordomutismo).

Infatti alla pagina 4 della suddetta Guida (vedi allegato), laddove vengono elencati gli aventi diritto alle agevolazioni per il settore auto, si fa erroneamente riferimento all'art. 1 della legge n. 68/1999 anziché alla legge di riferimento della categoria che è la Legge 381/1970 che al comma 2 dell'art. 1 recita testualmente:" ... si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva.....", che costituisce la base normativa cui fanno riferimento tutte le disposizioni successive in diverse materie relative alle persone sorde, sempre e comunque individuate sulla base di quanto stabilito dalla Legge 381/1970.

La legge n. 68/1999 che ha invece come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, all'art. 1 lettera c) rimanda anch'essa, per la corretta "individuazione" delle persone sorde, alla Legge 381/1970.

Sinceramente si resta perplessi dalla reiterazione dell'errore, già segnalato in precedenza dallo scrivente ENS con nota prot. 9054 del 24 ottobre 2014, e dalla risposta pervenuta dalla Agenzia delle Entrate (prot.158730 del 11 dic.2014) laddove sarebbe stato sufficiente procedere alla semplice lettura delle norma indicata dall'ENS ovvero la Legge 381/1970, per riscontrare che l'indicazione data dal Ministero della Sanità non solo non è corretta, ma genera molte problematiche ai cittadini italiani sordi, che per usufruire delle agevolazioni di che trattasi si vedono richiedere la certificazione di sordità ai sensi della Legge 68/1999 (che non esiste) anziché ai sensi della Legge 381/1970.

Ciò chiarito e premesso, l'ENS chiede che Codesta Agenzia provveda ad emanare con urgenza una nota informativa e di rettifica indirizzata ai propri Uffici Periferici, e per conoscenza al richiedente ENS, nella quale sia esplicitato che la norma di riferimento per il riconoscimento della sordità congenita o acquisita non è l'articolo 1 della Legge 68/1999 ma il comma 2 dell'art. 1 della Legge 381/1970.


In attesa di urgente riscontro, si inviano distinti saluti

CM

Member of C60 Federation
RINA
Iso 1991:200
Shillenia Gradia Certificato
certificato n. 24262/07/S

Il Presidente Nazionale ENS
Giuseppe Petrucci

Roma - Via Gregorio VII, 120 - 00165 - www.ens.it tel. 06 398051 - fax 06 3980531- protocollo@ens.it — protocollo@pec.ens.it C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro

E.N.S. - Sede Centrale Roma
Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi - onlus N. 4152/13-05-2016/ARRIVO

Roma,

All'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi –ONLUS Via Gregorio VII, 120 (rif.to nota n. 4081 del 7 maggio 2015) 00165 ROMA

e, p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze Gabinetto del Ministro (rif.to nota n. 11420 del 29 maggio 2015) ROMA

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate SEDE

OGGETTO: Segnalazione errore riscontrato nella guida alle agevolazioni fiscali per disabili dell'Agenzia delle entrate

Con la nota in riferimento codesto Ente ha chiesto la rettifica della guida alle agevolazioni fiscali per disabili predisposta da questa Agenzia, laddove definiva i soggetti affetti da sordità.

In particolare, lamentava che alla pagina 4 della suddetta Guida si faceva riferimento all'art. 1 della legge n. 68 del 1999 anziché all'art. 1, comma 2, della legge n. 381 del 1970 per l'individuazione dei sordi ammessi alle agevolazioni fiscali per il settore auto. L'Ente riteneva, infatti, che fosse la legge n. 381 del 1970 a costituire la base normativa cui fanno riferimento tutte le disposizioni successive, in diverse materie, relative alle persone sorde, compresa la legge n. 68 del 1999.

Ciò considerato, al fine di dirimere ogni dubbio in materia, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare l'INPS, ente cui è stata trasferita la competenza in materia d'invalidità.

Detto Ente ha chiarito che la norma di riferimento per individuare le persone sorde è la legge 26 maggio 1970, n. 381, mentre la legge n. 68 del 1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili (tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381 del 1970).

Tenuto conto delle precisazioni fornite dall'INPS, si è provveduto a chiarire la questione con circolare n. 3 del 2 marzo 2016 punto 1.3 e, quindi, a modificare la Guida così come prospettato da codesto Ente.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

Protocollo PEC ENS

Da: Per conto di: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it < posta-

certificata@pcert.sogei.it>

Inviato: mercoledì 11 maggio 2016 10:11

A: protocollo@pec.ens.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SEGNALAZIONE ERRORE RISCONTRATO NELLA GUIDA ALLE

AGEVOLAZIONI FISCALI PER DISABILI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[ENTRATE|AGEDC001|REGISTRO UFFICIALE|71024|11-05-2016][71344164|68264305]

Allegati: daticert.xml; postacert.eml (305 KB)

Firmato da: posta-certificata@pcert.sogei.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/05/2016 alle ore 10:10:54 (+0200) il messaggio

"SEGNALAZIONE ERRORE RISCONTRATO NELLA GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER DISABILI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [ENTRATE|AGEDC001|REGISTRO

UFFICIALE|71024|11-05-2016][71344164|68264305]" è stato inviato da

"agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it"

indirizzato a:

protocollo@pec.ens.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec276.20160511101054.20238.3752.1.1@pcert.sogei.it

CIRCOLARE N. 3/E

The second secon	
genzia ntrate	
1101000	1.1
Direzione Centrale Normativa	5.1
Norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo 6	
Roma, 02/03/2016	
Sostituzione Caldala e "bonus mobili"	1.5
Spese per sostituzione sanitari	
Condominio minimo - Detrazione spese per interventi di recupero l patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - ulteriori larimenti	1.7 de
Detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle se vincolata e detrazione per interventi di recupero del patrimonio ilizio	oo bo
Acquisto immobili da locare - deducibilità costo d'acquisto 17	6.1
OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti	ILI
Acquisto immobili da locare - limite temporale deducibilità leressi passivi	1.12 mi
Acquisto immobili da locare - durata del contratto di locazione, 22	ELI
Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero23	
Spese per la frequenza scolastica	

CIRCOL SREN, ME

INDICE

1	QUI	ESITI IN MATERA DI IMPOSTE SUI REDDITI 3
	1.1	Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale3
	1.2	Spese per pedagogista5
	1.3	Norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo6
	1.4	Pertinenza abitazione principale7
	1.5	Sostituzione Caldaia e "bonus mobili"11
	1.6	Spese per sostituzione sanitari12
		Condominio minimo - Detrazione spese per interventi di recupero el patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - ulteriori niarimenti
	co	Detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle se vincolate e detrazione per interventi di recupero del patrimonio lilizio
	1.9	Acquisto immobili da locare - deducibilità costo d'acquisto17
	1.10	Acquisto immobili da locare - deducibilità interessi passivi19
	1.11 pa	Acquisto immobili da locare – limite di deducibilità degli interessi assivi20
	1.12 in	Acquisto immobili da locare - limite temporale deducibilità teressi passivi21
	1.13	Acquisto immobili da locare - durata del contratto di locazione .22
	1.14	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero23
	1.15	Spese per la frequenza scolastica24

PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili e deducibili.

Nel seguito per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le circolari e le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.

1 QUESITI IN MATERA DI IMPOSTE SUI REDDITI

1.1 Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale

n. 68 del 1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e 2 12 2 1 MO
dell'integrazione lavorativa delle persone disabili, na cui anche le persone affette

1.2 Spese per pedagogista

Al riguarda, tenuto conto delle precisazioni forme dell

1.3 Norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo

- **D.** L'Ente Nazionale Sordi Onlus chiede se, per l'individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali, occorra fare riferimento alla legge 26 maggio 1970, n. 381, anziché alla legge 12 marzo 1999, n. 68, citata nella circolare 30 luglio 2001, n. 72.
- R. Con circolare 30 luglio 2001, n. 72, acquisito il parere tecnico del Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), è stato precisato che per l'esatta individuazione dei soggetti definiti sordi, destinatari delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli, occorre fare riferimento all'art. 1 della legge n. 68 del 1999. Successivamente, con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) è stata inserita la lett. c-ter), nel comma 1 dell'art. 13-bis del TUIR (attualmente art.15), la quale prevede la detrazione d'imposta per "le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381".

L'INPS, ente cui è stata trasferita la competenza in materia d'invalidità, interpellato sul punto, ha osservato che la norma di riferimento, ai fini del riconoscimento dello status di sordo, è la legge n. 381 del 1970, mentre la legge n. 68 del 1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381 del 1970.

Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dall'INPS, si ritiene corretto il richiamo alla legge n. 381 del 1970 per l'individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali.

1.4 Pertinenza abitazione principale

OM / SSIS